

# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 1

### **CONSIGLIO DI STATO**

### Sedi di Roma

# Integrazione/ Aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'emergenza nazionale legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (COVID – 19, comunemente definito "coronavirus")







# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 2

#### AGGIORNAMENTI E REVISIONI DEL DOCUMENTO

Eventuali disposizioni emesse dal Datore di Lavoro, nelle quali sia specificato che le stesse modificano e/o integrano la presente relazione, debbono intendersi parte integrante del documento di valutazione dei rischi.

Resta inteso che eventuali ulteriori provvedimenti, restrizioni e/o disposizioni cautelative, emessi dagli Organi di Governo nazionale, regionali o comunali, così come circolari, ordini di servizio e/o altre determinazioni dirigenziali devono intendersi parte integrante dell'aggiornamento del presente documento, recepiti automaticamente mediante la mera trasmissione ai soggetti coinvolti, con ogni strumento ritenuto idoneo (es. PEC; e-mail).

Tali atti verranno inseriti automaticamente tra gli allegati al presente aggiornamento relativo all'emergenza SARS-COV-2, una volta condivisi con i RLS.

Allo scopo di garantire una informazione diffusa a tutto il personale sulle procedure interne e i comportamenti da attuare, è stato istituito sul sito intranet uno spazio dedicato, costantemente aggiornato.

# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 3

### **INDICE**

1.	. <u>PREM</u>	<u>ESSA</u>	4
2.	RIFER	RIMENTI NORMATIVI	5
3.	AGEN	TE BIOLOGICO E VIE DI TRASMISSIONE	6
	3.1.	CORONAVIRUS	
	3.2.	MODALITÀ DI TRASMISSIONE	6
	3.3.	MODALITA' DI DIFFUSIONE MEDIANTE CONTATTO	6
	3.4.	TIPI DI CONTATTO	7
	3.5.	ESPOSIZIONE	7
	3.6.	CARATTERISTICHE PERSONALI	7
4.		ERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
	4.1.	VALUTAZIONI E MISURE DI CARATTERE GENERALE IN RELAZIONE A DIVERSI SCENARI	.11
5.	<u>VALU</u>	TAZIONE E MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER MANSIONE	
	5.1.	MISURE ORGANIZZATIVE	
	5.2.	MISURE AMBIENTALI E LOGISTICHE	
	5.3.	ULTERIORI MISURE TECNICHE	.15
	5.4.	MISURE PROTETTIVE	.15
	5.5.	INTEGRAZIONE AL PIANO DI EMERGENZA PER IL CASO DI PRESENZA O DI PERSONA	
	POSIT	TVA O SOSPETTA AL CORONAVIRUS	
	5.6.	RACCOMANDAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	5.7.	MISURE PER ACCESSI DI ESTERNI	
6.		<u>LI DI RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE</u>	.18
		PRIMA APPLICAZIONE DEL METODO PROPOSTO DALL'INAIL PER VALUTAZIONE	
		LO DI RISCHIO	
	6.2.	METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA	
	6.3.	APPLICAZIONE ALLE MANSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO DI STATO	
	6.4.	DPI	
7.	<u>MISUI</u>	<u>RE SANITARIE</u>	
	7.1.	SORVEGLIANZA SANITARIA	
		LINEE DI AZIONE PER IL RIENTRO IN SERVIZIO	
		GATO 1 – QUESTIONARIO PRE VISITA	
		GATO 2– SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DIRETTE AI LAVORATORI	
	ALLE	GATO 3 – PROCEDURA LAVAGGIO MANI	.34
		GATO 4 – LINK DEI SITI	
	ALLE	GATO 5– NORME GENERALI DI IGIENE	.36
	ALLE	GATO 6– PROCEDURE PER L'UTILIZZO DELLA MASCHERINA	.37
		GATO 7 – PROCEDURA PER L'UTILIZZO DEI GUANTI	
		GATO 8 -DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE	
		GATO 9 – COSA FARE IN CASO DI DUBBI	



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici


pag. 4

### 1. PREMESSA

Il presente documento rappresenta un aggiornamento/integrazione del DVR del Consiglio di Stato conseguente alla diffusione del contagio da Coronavirus SARS-COV-2. Il documento è redatto sulla base delle attuali conoscenze e delle evidenze al momento disponibili in ordine alle situazioni di rischio e alle misure di prevenzione e protezione da mettere in atto nelle strutture nello svolgimento delle mansioni espletate dai lavoratori del CdS.

Il processo è stato suddiviso nelle seguenti fasi:

- Acquisizione di dati e informazioni ai fini della valutazione del rischio.
- Misure di carattere generale (organizzative, procedurali, ecc.) per eliminare/limitare il rischio.
- Individuazione dei D.P.I. da adottare.
- Misure sanitarie adottate dal Medico Competente (MC).



### 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per i principali riferimenti nomativi, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali, nonché agli aggiornamenti pubblicati sui siti del Ministero della Salute e della Protezione civile.



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 6

### 3. AGENTE BIOLOGICO E VIE DI TRASMISSIONE

#### 3.1. CORONAVIRUS

Il nuovo Coronavirus (nCoV) è un-ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato isolato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha chiamato il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

#### 3.2. MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Si riporta lo stralcio del RAPPORTO ISS SARS-COV-2, aggiornato al 28 marzo:2020:

"La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene nella maggior parte dei casi attraverso goccioline - droplets (≥ 5µm di diametro) generate dal tratto respiratorio di un soggetto infetto soprattutto con la tosse o starnuti ed espulse a distanze brevi (< 1 metro). Tali goccioline non rimangono sospese nell'aria ma si possono depositare sulle mucose nasali od orali o sulle congiuntive di un soggetto suscettibile soprattutto nel corso di contatti stretti tra persona e persona.

SARS-CoV-2 si può anche trasmettere per contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da loro secrezioni (saliva, secrezioni nasali, espettorato), ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi.

Dati sperimentali più recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2, confermano la sua capacità di persistenza su plastica e acciaio inossidabile fino a 72 ore e su rame e cartone fino a 4 e 24 ore, rispettivamente, mostrando anche un decadimento esponenziale del titolo virale nel tempo".

L'esatta comprensione dei meccanismi alla base della trasmissione non sono al momento ancora ben chiari: l'attuale conoscenza di come si diffonde il virus che causa la malattia si basa in gran parte su ciò che è già noto su coronavirus simili.

Tuttavia, data l'attuale incertezza relativa ai meccanismi di trasmissione, nella letteratura più accreditata si raccomandano precauzioni universali per le patologie a trasmissione aerea e più generali per le malattie infettive con particolare riferimento alle attività che prevedono il contatto ravvicinato dei lavoratori.

#### 3.3. MODALITA' DI DIFFUSIONE MEDIANTE CONTATTO

Il virus si diffonde principalmente da persona a persona:

- tra le persone che sono in stretto contatto tra loro (entro un raggio di 2 m.);
- attraverso goccioline respiratorie prodotte quando una persona infetta tossisce o starnutisce.

È possibile anche il contagio mediante il contatto con superfici o oggetti dove è presente il virus, che potrebbe restare sulle superfici, quindi ipoteticamente una persona potrebbe infettarsi con SARS-COV-2 toccando una superficie o un oggetto su cui è presente il virus e quindi portando le mani alla bocca, al naso o agli occhi. Peraltro, questo non è considerata la modalità principale di contagio.



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 7

#### 3.4. TIPI DI CONTATTO

#### Definizione di "contatto stretto".

Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

### 3.5. ESPOSIZIONE

Non esistono al momento dati certi per stabilire quanto la durata di una eventuale esposizione possa determinare certamente un contagio.

L'esposizione che ha causato la patologia è indicata orientativamente tra i 2 e i 12 giorni precedenti la comparsa della sintomatologia.

#### 3.6. CARATTERISTICHE PERSONALI

- Età. Il rischio di acquisire un'infezione da SARS-COV-2 aumenta con l'età e morbilità pre-esistenti.
- Condizioni morbose pre-esistenti. In presenza di patologie croniche, quali ipertensione, patologie cardiovascolari, diabete, patologie epatiche e altre patologie respiratorie, una forma inizialmente lieve può progredire in una forma grave; i dati al momento disponibili sembrerebbero dimostrare che le persone anziane siano più suscettibili a sviluppare forme gravi.
- Condizioni di immunodepressione. Cure oncologiche, artrite, ecc..



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 8

### 4. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio di trasmissione dell'infezione da SARS-COV-2 è effettuata secondo quanto stabilito dal D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (Titolo X -ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Capo I - Disposizioni generali, Art. 266, 267, 268 e 271).

In base all' art. 271 comma 1, del citato D.Lgs. 81/08: Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

	Situazione	
a) della classificazione degli agenti biologici che	Art. 268 c1- lett. b : agente biologico del gruppo 2	
presentano o possono presentare un pericolo per la	sicuro.	
salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o,		
in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro	Fonti: Allegato XLVI (coronaviridae)	
stesso sulla base delle conoscenze disponibili e		
seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;		
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere	informazioni a carattere generale.	
contratte;		
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;	Informazioni al momento non disponibili.	
-,	mornazioni di momento non disponisiii.	
d) della conoscenza di una patologia della quale è	Vedere paragrafi successivi.	
	·	
d) della conoscenza di una patologia della quale è	·	
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione	·	
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;	Vedere paragrafi successivi.	
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note	Vedere paragrafi successivi.	
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;  e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono	Vedere paragrafi successivi.	

In base all'art. 271 comma 5, del citato D.Lgs. 81/2008 Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai sequenti dati:

Previsione normativa	Situazione rilevabile		
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano	Essendo un virus in diffusione tra la popolazione,		
il rischio di esposizione ad agenti biologici;	non esiste una particolare identificazione		
	lavorativa.		
	Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi		
	attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua		
	più generale forma, può essere fonte di potenziale		
	esposizione.		
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla	Situazione potenziale per tutti i lavoratori che non		
lettera a);	svolgano lavoro squisitamente solitario.		
c) le generalità del responsabile del servizio di	Il nominativo dell'RSPP è indicato nel DVR a cui la		
prevenzione e protezione dai rischi;	presente valutazione è allegata.		
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché	Vedere gli specifici paragrafi successivi.		
le misure preventive e protettive applicate;			



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 9

e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

Non applicabile	

In base all'art. 272, comma 2 del citato D.Lgs. 81/2008 (misure tecniche, organizzative, procedurali). *In particolare, il datore di lavoro:* 

Previsione normativa	Situazione
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;	Non applicabile: non vengono svolte attività lavorative che prevedano la manipolazione deliberata in quanto l'agente biologico è in diffusione tra la popolazione.
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;	Favorisce un massivo ricorso allo <i>smart working,</i> anche mediante turnazioni, al fine di ridurre al minimo la compresenza di lavoratori nella medesima stanza.
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;	
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;	Dà puntuale applicazione dei provvedimenti emanati ed emanandi dalle autorità competenti. Favorisce ove possibile l'attività lavorativa in stanze singole - cfr situazione ex lettera b).
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;	Non applicabile nella gran parte delle realtà lavorative del CdS, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione.
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;	Non applicabile.
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;	Non applicabile.
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;	Si veda integrazione al Piano di Emergenza SARS- COV-2 vedi paragrafo 5.
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;	Non applicabile.
I) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;	Attenersi alla circolare n5443 in data 22/02/2020 del Ministero della Salute.  Smaltimento del materiale di protezione in condizioni di sicurezza negli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati, siti al piano terra di ciascuna sede.



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 10

m) concorda procedure per la manipolazione ed il	Non applicabile.
trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici	
all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.	

In base all'art. 273, comma 1 del citato D.Lgs. 81/2008- In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

Previsione normativa	Situazione	
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;	Per la parte dei servizi sanitari, si rimanda a quanto già indicato nel DVR a cui la presente valutazione è allegata. Per gli antisettici per la pelle, all'ingresso delle sedi e dei presidi medici secondo le disposizioni del Datore di Lavoro e delle raccomandazioni delle autorità sanitarie sono stati installati gli erogatori per disinfettante per le mani nelle zone di ingresso delle sedi e nei servizi igienici è presente materiale detergente. E' stata altresì affissa la cartellonistica illustrativa.	
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative.  Vedere paragrafi successivi (utilizzati DPI monouso in genere).	
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative.	

In base all'art. 278 comma 1 del citato D.Lgs. 81/2008- Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

Previsione normativa	Situazione
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;	Non effettuato utilizzo deliberato.
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;	Diffusione informative su pagina
	Intranet/via mail.
c) le misure igieniche da osservare;	Diffusione informative su pagina
	Intranet/via mail.
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei	Non applicabile.
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto	
impiego;	
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti	Non applicabile.
biologici del gruppo 4;	



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 11

f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

Non applicabile.

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui all'art. 280 del citato D.Lgs. 81/2008: non applicabile, non essendo presenti attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 e 4.

Il primo intervento per la valutazione del rischio è rappresentato dalla definizione dei livelli di rischio, nelle singole attività legate alla mansione svolta ed alla possibilità di venire a contatto stretto con visitatori ed altre persone.

Si sono presi in considerazione 4 possibili scenari, con le relative misure da applicare, gli scenari sono identificati con numeri crescenti da 1 a 4 tra quelli proposti dall'ECDC. (Centro Europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie).

#### 4.1. VALUTAZIONI E MISURE DI CARATTERE GENERALE IN RELAZIONE A DIVERSI SCENARI

#### Livello di diffusione basso (Scenario 1 ECDC)

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell'intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "bassa" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, <u>al minimo</u>, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione di opuscoli, informative su intranet, ecc.;
- affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle zone ristoro, del "decalogo" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito qualora ne fosse emessa dalle autorità una versione più aggiornata o più completa;
- stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Richiesta di dotazione agli stessi di adeguati DPI; (controllo degli accessi all'ingresso.);
- allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 12

#### <u>Livello diffusione contagio medio (Scenario 2 ECDC</u>

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "media" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, <u>al minimo</u>, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- tutte le misure indicate per diffusione bassa;
- dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani all'ingresso della sede, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);
- uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali manipolati da altri lavoratori in particolare esterni;
- un'attenta e puntuale valutazione delle eventuali altre azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (lavoratori oltre i sessanta anni, lavoratori con particolari patologie già note o che la segnalino). Rientrano nella categoria delle fasce sensibili, in via cautelativa, anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto:
- dotazione di disinfettanti per superfici a base alcolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;
- limitazione al minimo indispensabile di attività di *front office* nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

#### Livello diffusione contagio alta (Scenario 3 ECDC)

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, <u>al minimo</u>, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- tutte le misure indicate per Scenario 2;
- i DPI e altri dispositivi monouso, una volta utilizzati, devono essere trattati come rifiuti personali e smaltiti tra i rifiuti indifferenziati all'esterno della sede di lavoro;
- massimo favore per la concessione della modalità di lavoro agile;



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 13

- istallazione nelle postazioni *front-office* di schermi trasparenti unitamente all'uso di mascherine chirurgiche già destinate a tutti i lavoratori;
- predisposizione di un dispenser agli ingressi della sede di lavoro.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

#### Livello diffusione contagio molto elevata (Scenario 4 ECDC)

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "molto elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- tutte le misure indicate per Scenario elevato;
- valutazione della possibilità di sospensione dell'attività, nei limiti di legge e fatta salva la garanzia del mantenimento dei servizi essenziali e di pubblica utilità;



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 14

### 5. VALUTAZIONE E MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER MANSIONE

Come sopra evidenziato, il SARS-COV-2 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Tali misure devono seguire la logica della precauzione attuando le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie.

Essendo la totalità dei lavoratori del CdS professionalmente non esposti a rischio biologico, si valutano comunque le misure di tutela per rendere il CdS un luogo sicuro in cui sia contrastata la diffusione dell'infezione.

La valutazione dei livelli di rischio prende in esame i seguenti fattori:

- attività che richiedono l'indispensabile presenza sul luogo di lavoro senza contatto con lavoratori e/o persone esterne;
- attività che richiedono l'indispensabile presenza in servizio con contatto con altre persone (per es. portiere, autista, addetto accettazione corrispondenza, ecc.);

Inoltre, le misure che saranno attuate, oltre a tener conto della situazione generale/sociale saranno legati a:

- numero dei casi di SARS-COV-2 classificati come casi sospetti e poi confermati;
- caratteristiche strutturali delle stanze e copresenza di più postazioni;
- privilegiare l'utilizzo e la dislocazione dei lavoratori in servizio in stanze singole.

Uno dei punti più critici del controllo della trasmissione del SARS-COV-2 in CDS è rappresentata dal lavoratore con malattia non sospetta che non venga prontamente individuato e sottoposto a un isolamento precauzionale.

Il controllo dell'infezione in CDS è un processo multidisciplinare che coinvolge diversi aspetti.

#### **5.1. MISURE ORGANIZZATIVE**

Si fa rinvio alle circolari, direttive e note adottate dal Segretariato generale della giustizia amministrativa e dal Datore di lavoro in relazione all'evolversi della normativa, nazionale e locale, e della epidemia.

I predetti documenti sono pubblicati nella sezione dedicata alla sicurezza del sito INTRANET e nel sito INTERNET, nel box dedicato alla Emergenza Coronavirus.

#### 5.2. MISURE AMBIENTALI E LOGISTICHE

### Tali misure consistono in:

- 1. adeguata pulizia e sanificazione degli ambienti in modo da minimizzare la possibilità di contagio;
- 2. riorganizzazione delle dislocazioni dei lavoratori ove immediatamente attuabile per poter lavorare in stanze singole;
- 3. eliminazione del ricircolo dell'aria dagli impianti di ventilazione generale;
- 4. raccomandazione di frequente apertura delle finestre;
- 5. divieto di utilizzo dei dispositivi ad aria locali (ad es. fan coil e ventilatori) di riscaldamento e raffrescamento;



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 15

- 6. le pulizie quotidiane dovranno riguardare anche le superfici di maggior contatto (maniglie, interruttori, ecc.) con soluzioni disinfettanti;
- 7. i servizi igienici sono sanificati quotidianamente tramite le soluzioni disinfettanti consigliate dall' ISS;
- 8. presenza di igienizzante per le mani in diversi luoghi.

#### 5.3. ULTERIORI MISURE TECNICHE

- Raccomandazione specifiche al personale (vedi allegato 2).
- Predisposizione di postazioni attrezzate per il contatto con gli esterni (es. URP, portinerie).
- Sanificazione dei veicoli ad inizio e fine turno e in caso di cambio autista. La sanificazione comprende almeno le seguenti parti:
  - -maniglie
  - -volante
  - -plancia
  - -organi di comando (cambio, pulsanti, ecc..)

La sanificazione avviene tramite panno imbevuto di una delle soluzioni previste nelle diverse linee guida e normative.

### **5.4. MISURE PROTETTIVE**

Fornitura di dispositivi di protezione individuale a tutto il personale. All'ingresso nella fascia oraria flessibile in ingresso (7:30-9:00; 7:00-9:00 per gli autisti) sarà istituita una postazione ove il personale ritira i DPI assegnati ed esegue una prima sanificazione delle mani all'ingresso.

# 5.5. INTEGRAZIONE AL PIANO DI EMERGENZA PER IL CASO DI PRESENZA O DI PERSONA POSITIVA O SOSPETTA AL CORONAVIRUS

Si è proceduto a redigere quanto segue per soddisfare l'esigenza di procedere, laddove si verifichi un caso di positività al SARS-COV-2 di un dipendente o di eventuale cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi del Consiglio di Stato.

Chiunque riceva l'avviso di tale evenienza, compreso il dipendente /paziente stesso, è tenuto ad informare immediatamente il Datore di Lavoro che, sentito il Medico Competente, con la gradualità necessaria all'espletamento della funzione istituzionale, procederà alla chiusura del locale/intero palazzo per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 16

secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione e all'adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio.

Disporrà con effetto immediato: apertura delle finestre, ove presente blocco della ventilazione artificiale, allontanamento del personale.

Contemporaneamente alle operazioni di sanificazioni più avanti riportate, si dovrà richiedere l'intervento e le conseguenti eventuali ulteriori direttive delle autorità sanitarie.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di appoggio, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

Al termine della sanificazione l'azienda incaricata dovrà rilasciare relazione/dichiarazione contente:

- aree interessate dall'intervento con dettagli inerenti superfici, attrezzature, suppellettili, arredi, infissi, trattati;
- prodotti impiegati, modalità di impiego, schede di sicurezza e schede d'impiego, quantità utilizzate;
- qualifica del personale coinvolto nella sanificazione; responsabile tecnico delle attività;
- esiti delle eventuali prove a campione utilizzate per la verifica dei risultati ottenuti.

#### 5.6. RACCOMANDAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Oltre a richiamare il rispetto delle misure igienico-sanitarie delle Autorità sanitarie nazionali e locali competenti, di seguito indicate, il personale del CdS è tenuto ad attenersi alle seguenti prescrizioni:

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. A tale fine sarebbe consigliabile la misurazione della temperatura prima di recarsi a lavoro;
- consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in ufficio e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti);
- impegno a informare tempestivamente il proprio dirigente, per la successiva comunicazione al datore di lavoro, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 17

Le misure di prevenzione di carattere generale sono fondamentali, queste includono:

eseguire frequentemente l'igiene delle mani con gel a base di alcool se le mani non sono visibilmente sporche altrimenti agire preliminarmente con acqua e sapone;

evitare di toccare occhi, naso e bocca;

tossire o starnutire in un fazzoletto (oppure in un tessuto piegato) e poi smaltimento immediato in apposito sacchetto;

- indossare una mascherina qualora non sia possibile garantire il distanziamento prudenziale sociale di 2 metri o altre soluzioni organizzative;
- mantenimento della distanza sociale di almeno 2 m.

Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 negli ambienti di lavoro, firmato per la pubblica amministrazione il 3 aprile 2020, integrato in data 24 aprile 2020, prevede nella parte relativa alla pulizia e sanificazione in azienda le seguenti misure:

- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- nel caso di presenza di una persona con SARS-COV-2 all'interno dei locali della Pubblica Amministrazione, si procede alla pulizia e sanificazione dell'area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali ed alla chiusura per almeno 24 ore;
- va garantita la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, negli uffici.

#### 5.7. MISURE PER ACCESSI DI ESTERNI:

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno che opera nelle sedi del CdS (per es. addetti alle pulizie o alla manutenzione), si rinvia al DUVRI; mentre per visitatori, avvocati o ospiti si fa riserva a specifiche disposizioni che saranno adottate dal Segretariato Generale per la riapertura al pubblico.



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 18

### 6. LIVELLI DI RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

# 6.1. PRIMA APPLICAZIONE DEL METODO PROPOSTO DALL'INAIL PER VALUTAZIONE LIVELLO DI RISCHIO.

Il contagio da COVID-19 essendo una pandemia globale non è propriamente un rischio che sorge sul luogo di lavoro e, pertanto, la valutazione che si è effettuata riguarda il possibile rischio di innalzamento della possibilità di venire al contatto con il virus nell'espletamento dell'attività lavorativa. Essendo stata effettuata una valutazione di tipo "qualitativo", si è proceduto ad una prima verifica sul possibile incremento del rischio di contagio, utilizzando la metodologia proposta nel documento INAIL "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione".

#### 6.2. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA.

Secondo la metodologia proposta il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **esposizione**: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **prossimità**: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **aggregazione**: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).


Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità, ma, allo stesso tempo, modularità, in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

La metodologia di valutazione proposta è basata sul modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O\*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.


# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 19

### La matrice di rischio utilizzata è la seguente:



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 20

#### esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

#### prossimità

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

#### aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il documento, inoltre, contiene, a titolo esemplificativo, la seguente tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati.



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 21

Codice Ateco 2007	Descrizione	Numero di occupati (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
Α	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	930.0	BASSO
С	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	3957.0	BASSO
	MANUTENTORI		MEDIO-ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	80.2	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	231.7	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI		MEDIO-BASSO
F	COSTRUZIONI	1555.6	BASSO
	OPERAI EDILI		MEDIO-BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3737.8	BASSO
	FARMACISTI		ALTO
	CASSIERI		MEDIO-BASSO
Н	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1200.9	BASSO
	CORRIERI		MEDIO-ALTO
- 1	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1694.1	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE		MEDIO-ALTO
	CAMERIERI		MEDIO-ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	642.8	BASSO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	631.4	BASSO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1718.3	BASSO
	MICROBIOLOGI		MEDIO-ALTO
0	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1217.4	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE		ALTO
P	ISTRUZIONE	1592.9	MEDIO-BASSO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	1989.0	ALTO
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	348.6	MEDIO-BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO		MEDIO-ALTO
	INTERPRETI		MEDIO-ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI		ALTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	754.0	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI		ALTO
	PARRUCCHIERI		ALTO
Т	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	1527.1	MEDIO-BASSO
	BADANTI		MEDIO-ALTO

Nel documento si specifica che l'attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati è da considerarsi come orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell'attuale scenario di emergenza sanitaria. È evidente che le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio adottando un'adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità che possono non emergere in un'analisi di insieme.

#### 6.3. APPLICAZIONE ALLE MANSIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO DI STATO

Nell'ambito della tabella redatta dall'INAIL, il CdS, essendo una Amministrazione Pubblica, ha un livello stimato di rischio basso. In ogni caso, si è voluto riverificare il risultato attraverso una valutazione analitica e distinta per le diverse attività particolari svolte dal personale del CdS.

Infatti, il personale del CdS effettua mansioni diverse che possono comportare un contatto più o meno diretto con persone che comunque sono sempre controllabili in relazione all'aggregazione con misure organizzative e gestionali (limitazione accessi, regole igieniche universali, rispetto delle istruzioni e indicazioni ricevute da normative e Datore di lavoro) e questo documento e le informazioni in esso contenute sono di esclusiva proprieta: di consiglio di stato. E' vietata, senza autorizzazione scritta, la copia, riproduzione, pubblicazione, divulgazione ed uso, anche parziale, per scopi diversi da quello per cui e' stato predisposto.



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 22

non comportano un'esposizione intensiva a persone contagiate o che presentano sintomi influenzali stante l'applicazione delle norme sull'isolamento cautelativo attuato a livello normativo.

Inoltre, per quanto riguarda il coefficiente relativo all'aggregazione, viene indicato pari a 1 per gli uffici non aperti al pubblico e pari a 1,15 per gli uffici aperti al pubblico.

La maggior parte degli uffici del CdS possono avere contatti con esterni (es. per formule esecutive, consultazione fascicoli, ecc...) in caso di visite di lavoro o eventi istituzionali. Questo comporta una limitazione della possibilità di contatto con gli esterni che può e deve essere ulteriormente controllata con misure organizzative in questo periodo (es. programmazione degli ingressi con appuntamento). Quindi si può considerare in generale tale parametro pari a 1 nella maggior parte dei casi. Per alcuni addetti particolari, addetti al ricevimento, operatore addetto accettazione posta, ufficio relazioni con il pubblico e ufficio ricezione atti per i quali il parametro è posto pari a 1,15.

ATTIVITA' SVOLTA	ESPOSIZIONE	PROSSIMITA'	AGGREGAZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	
Personale che svolge solo attività di tipo amministrativo, che normalmente non è a contatto con utenti/ visitatori					
Unità di personale amministrativo che lavorano in stanza singola	1	1	1	BASSO	
Unità di personale amministrativo che possono lavorare in stanza non singola ma con distanziamento o separazione postazioni di lavoro	1	2	1	BASSO	
Strutture del CdS che prevedono attività di possibili relazioni con altre persone e quindi , con possibilità di incontrare persone affette ma asintomatiche. I Dirigenti delle varie strutture devono individuare nell'abito del personale assegnato, i lavoratori rientranti in questa categoria e quindi attivare l'assegnazione dei DPI previsti.					
Addetti al ricevimento (con pannello protettivo)	1	1	1,15	BASSO	
Addetti al ricevimento (senza pannello protettivo)	1	2	1.15	MEDIO- BASSO	
Ufficio relazioni con il pubblico e Ufficio ricezione atti (con pannello protettivo)	1	1	1,15	BASSO	
Addetti accettazione posta	1	2	1.15	MEDIO- BASSO	
autisti	1	3	1.15	MEDIO- BASSO	



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 23

Segreterie delle sezioni e uffici con	1	2	1 15	MEDIO-
accesso di personale esterno	T	2	1,15	BASSO

### 6.4. **DPI**

Per la selezione dei DPI si è fatto riferimento a RAPPORTO ISS SARS-COV-2, aggiornato al 28 marzo 2020.

- D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2), in particolare all' art. 34 comma 3.
- D.L. 18 del 17 marzo 2020.
- Si allegano le tabelle riportate nel più volte citato documento dell'ISS (aggiornamento del 28 marzo 2020), con l'indicazione dei DPI e dispositivi medici raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 per contesto lavorativo e destinatari dell'indicazione.

Ambiente	Funzioni	Attività	Tipo di DPI/Presidi medici				
	ADDETTI AL RICEVIMENTO						
Passi dotati di vetro schermante		Intervista ma senza contatto (vetrata divisoria)	Kit locale di sanificazione delle superfici e delle mani.				
Passi non dotati di vetro schermante:	Controllo documenti visitatori	Intervista ma con contatto non schermato (assenza vetrata divisoria)	Mascherina FFP2 o equivalenti (es. KN95).  Mantenere una distanza 2 m  Kit locale di sanificazione delle superfici e delle mani.				

Ambiente	Funzioni	Attività	Tipo di DPI/Presidi medici
	OPERATORI A	DDETTO ACCETTAZIONE	POSTA
Ufficio	Ritiro corrispondenza	Manipolazione corrispondenza	Mascherina chirurgica, guanti monouso e Kit locale di sanificazione delle superfici e delle mani. Non utilizzare penne altrui.
corrispondenza – Palazzo Spada	in arrivo dall'esterno e smistamento interno	Prelievo corrispondenza da esterni	Mascherina chirurgica. Garantire il distanziamento di 2 metri con l'utilizzazione dell'apposito piano di appoggio. Guanti monouso. Non utilizzare penne altrui.



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 24

Ambiente	Funzioni	Attività	Tipo di DPI/Presidi medici
		AUTISTA	
AUTO DI SERVIZIO	Guida auto di servizio	TRASPORTO PERSONE	Salviettine monouso. Kit sanificazione delle mani. Mascherina FFP2 o equivalenti (es. KN95). Guanti monouso (all'occorrenza). Pulizia e aereazione dell'abitacolo. Allocazione ospite sul lato opposto del sedile posteriore.

Ambiente	Funzioni	Attività	Tipo di DPI/Presidi medici
		AUTISTA	
AUTO DI SERVIZIO	Guida auto di servizio	TRASPORTO CORRISPONDENZA	Salviettine monouso. Kit sanificazione delle mani. Mascherina FFP2 o equivalenti (es. KN95). Guanti monouso (all'occorrenza). Pulizia e aereazione dell'abitacolo. Allocazione eventuale secondo autista sul lato opposto del sedile posteriore.



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 25

Ambiente	Funzioni	Attività	Tipo di DPI/Presidi medici
UFFICIO	RELAZIONI CO	N IL PUBBLICO E UFFICIO	RICEZIONI ATTI
SEDI LAVORATIVE	VARIE	IN GENERE ATTIVITA' DI UFFICIO AMMINISTRATIVO O SIMILI	L'ingresso del pubblico è consentito una persona alla volta.  Mantenere distanza almeno 2 metri.  Montaggio di pannello divisorio.  Utilizzo dispenser presenti nelle sedi disinfettante mani.  Mascherina chirurgica o FFP2 o equivalenti (es. KN95) in assenza del pannello divisorio.  Guanti monouso da usare all'occorrenza.

Ambiente	Funzioni	Attività	Tipo di DPI/Presidi medici
	TUTTI	E LE ALTRE CATEGORIE	
SEDI LAVORATIVE	VARIE	IN GENERE ATTIVITA' DI UFFICIO AMMINISTRATIVO O SIMILI	L'ingresso del pubblico è consentito una persona alla volta Mantenere distanza almeno 2 metri. Utilizzo dispenser presenti nelle sedi disinfettante mani. Mascherina chirurgica Guanti monouso da usare all'occorrenza.



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 26

### 7. MISURE SANITARIE

Allo stato attuale, in piena fase di emergenza di contenimento della diffusione del contagio da COVID19, con le attività lavorative in presenza fisica sul luogo di lavoro sostituite nella maggioranza dei casi da attività in regime di cosiddetto *Smart Working*, risulta opportuno immaginare il ruolo che dovrà rivestire il medico competente (MC) nel momento in cui ricomincerà, seppur presumibilmente in modo graduale, il normale ciclo lavorativo tipico di questa struttura organizzativa.

Le strette indicazioni temporali, procedurali e pratiche saranno verosimilmente dettate dalle massime Autorità sanitario-scientifiche e politiche che agiranno in modo sinergico; le stesse renderanno note, materiale informativo e divulgativo per assicurare alla comunità lavorativa, nelle sue numerosissime e differenziate tipologie, condizioni di massima sicurezza possibile e tutela per tutti i lavoratori.

E', infatti, ragionevole ritenere che esisterà un periodo di tempo, di durata al momento non prevedibile, in cui bisognerà convivere con la presenza del virus in mancanza di risolutivi presidi terapeutici e/o preventivi quale è l'auspicato vaccino che indurrebbe in particolare una immunità altamente diffusa fra la popolazione e di fatto una drastica e decisiva riduzione del pericolo insito dell'agente biologico in questione.

E' quindi possibile al momento ipotizzare alcune linee procedurali di massima e basate su stime dettate dal buon senso e dalla conoscenza dell'attuale stato di situazione.

Il quadro riferito all'organizzazione del lavoro in ambito Consiglio di Stato lascia supporre che il rientro effettivo del personale nel proprio abituale ambito lavorativo sarà probabilmente graduale e scaglionato con un presumibile e discreto impiego, ove possibile, del personale in modalità "Smart Working" o per meglio dire di "lavoro agile".

Ciò allo scopo di continuare ad attuare - nella cosiddetta *fase 2* - per tempi al momento non ben definibili, la principale misura di contenimento della diffusione dell'agente infettivo in questione che comunque continuerà a circolare fra la popolazione e cioè il distanziamento sociale.

Ai fini della lettura del presente documento, si riportano la definizione di *contatto stretto* come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020 e le indicazioni per il *rintraccio dei contatti* di casi covid+ come definito dalla Circolare del Ministero della Salute del 19 marzo 2020:

### > DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO DI COVID19+

- ✓ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- √ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- √ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- √ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 27

- ✓ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- ✓ un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19
  oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19
  senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- ✓ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

#### RINTRACCIO DEI CONTATTI DI CASI COVID19+

Per quanto attiene il *contact tracing,* l'OMS fornisce indicazione di identificare coloro che hanno avuto contatti con un caso covid19 confermato *dai 2 giorni prima l'insorgenza dei sintomi* e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi o l'isolamento del caso.

#### 7.1. SORVEGLIANZA SANITARIA

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale causata dall'epidemia del COVID19 e delle disposizioni emanate al fine di limitare il contagio interpersonale, è stata differita l'attività ordinaria di sorveglianza sanitaria periodica presso il Consiglio di Stato.

Viene garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'Art. 41 del D. Lgs. 81 del 2008 per le visite:

- comma 2 lettera c (visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica):
- comma 2 lettera d (visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica);
- comma 2 lettera e bis (visita medica preventiva in fase preassuntiva);
- comma 2 lettera e ter (visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60gg continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione).

In relazione all'andamento epidemiologico dell'infezione da COVID19, si riserva di rivalutare le modalità e lo svolgimento per la eventuale ripresa dell'attività di sorveglianza sanitaria, nel rispetto delle norme di precauzione e previ accordi con il Datore di Lavoro sul soddisfacimento dei requisiti minimi di sicurezza per l'effettuazione delle visite mediche.

In riferimento alle procedure da porre in essere in fase, 2 allorquando di fatto riprenderà l'attività di sorveglianza sanitaria sul personale dipendente bisognerà partire dal presupposto che per tutti gli operatori sanitari, seppur in un contesto non certamente assimilabile ad un reparto ospedaliero ove



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 28

certamente sono presenti pazienti COVID+ e quindi altamente contagiosi, va considerata la possibilità di operare su soggetti asintomatici ma comunque potenzialmente in grado di diffondere il virus.

Non potendo al momento assumere che coloro che rientreranno al lavoro avranno una sorta di "patente di immunità" e quindi non rilascianti virus nell'ambiente circostante, l'atteggiamento e le precauzioni da prendere per gli operatori sanitari deve essere massimamente cautelativo, a reciproca tutela del sanitario e dei lavoratori stessi.

I lavoratori, prima di accedere alla visita medica per la sorveglianza sanitaria, verranno comunque preliminarmente sottoposti ad un triage Covid-19 orientato, da parte del medico competente, tramite un questionario pre-visita inviato unitamente alla convocazione e da portare compilato e firmato all'atto della visita medica (ALLEGATO I).

L'attività di sorveglianza sanitaria comprende fra l'altro l'esecuzione di una visita medica generale e cioè lo svolgimento di un esame obiettivo generale e mirato sugli apparati oggetto della valutazione specialistica del medico competente a seconda del profilo di rischio del soggetto che rende impossibile mantenere la minima distanza sociale di un metro.

Nello specifico il corredo protettivo del medico e l'organizzazione del lavoro dovrà prevedere:

- 1. filtrante facciale del tipo FFP3/FFP2
- 2. camice monouso;
- 3. guanti monouso;
- 4. occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera sanificabili;
- 5. mascherina chirurgica e guanti da fornire al dipendente all'entrata della sala medica;
- 6. sala visita che permetta adeguata aerazione del locale;
- 7. distanziamento orario per evitare sovrapposizioni dei pazienti;
- 8. disponibilità di sapone per le mani, salviette monouso e gel mani igienizzante;
- 9. disponibilità di alcool etilico (o soluzioni a base di ipoclorito di sodio) per la sanificazione da parte del medico di strumentazione e superfici tra un paziente e l'altro.
- 10. Termometro a infrarossi per la rilevazione della temperatura corporea all'atto dell'ingresso in sala medica.

Il medico competente provvederà inoltre ad allestire un kit sempre pronto all'uso con gli specifici D.P.I. per intervenire in caso di assistenza per chiamate di primo soccorso all'interno dei locali della sede di lavoro, nel giorno in cui è presente.

#### 7.2. LINEE DI AZIONE PER IL RIENTRO IN SERVIZIO.

In considerazione dell'evoluzione sociale e dello scenario epidemiologico generale, si consiglia al riguardo una ripresa graduale delle attività e del numero dei lavoratori chiamati a svolgere l'attività lavorativa in presenza, continuando a favorire il lavoro a distanza anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione e non superando comunque il 50% della popolazione lavorativa, compatibilmente con le necessità dell'Amministrazione.

Allo scopo di fornire organiche e ragionevoli linee di azione è opportuno ipotizzare idonee procedure da seguire al momento del ritorno sul luogo di lavoro del personale.



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 29

#### 1. RIENTRO IN SERVIZIO DI LAVORATORE COVID+ CONFERMATO.

Invio tramite email al Medico Competente (erika.parnasi@carabinieri.it) da parte del lavoratore della documentazione da presentare fini del rientro in servizio: certificato di fine quarantena e il referto dei due tamponi negativi, rilasciati dalla ASL competente, indispensabili per consentire l'accesso in sede.

Il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione via email di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità sopra descritte, effettua la visita medica prevista dall'art.41, comma 2, lett. e)-ter del citato D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

#### 2. RIENTRO IN SERVIZIO DI LAVORATORE CONTATTO STRETTO DI COVID+.

Ove il lavoratore sia stato posto in quarantena domiciliare in quanto contatto stretto di altra persona COVID19 positiva o proveniente da zone ad alta diffusione del contagio che non sia stato sottoposto a tampone naso-faringeo, dovrà dichiarare al datore di lavoro di aver concluso il periodo prescritto di quarantena domiciliare e che la medesima non è stata prorogata dalla ASL competente, non essendo previsto, allo stato, il rilascio di un certificato di fine quarantena da parte della ASL, come invece previsto nel caso di lavoratore covid+.

#### 3. RIENTRO IN SERVIZIO DELLA RESTANTE POPOLAZIONE LAVORATIVA.

La restante popolazione lavorativa rientra fra quella che non avrebbe contratto la malattia in termini evidenti e di cui non si conosce lo stato immunitario; nell'ambito di tale popolazione sarà dunque indispensabile una continua osservazione e precoce individuazione di insorgenza di sintomi riferibili ad una affezione respiratoria suggestiva di infezione da coronavirus.

Fortemente auspicabile in questo caso sarebbe l'utilizzo di test sierologici (quando saranno largamente disponibili ed attendibili secondo le linee guida del Ministero della Salute) che evidenzino lo status immunitario del soggetto in questione evidenziandone eventualmente la pregressa infezione e il titolo anticorpale protettivo, aspetti al momento non noti e oggetto di studio delle autorità sanitarie e di successiva validazione. E' proprio quest'ultima tipologia di popolazione che potrebbe essere impiegata in presenza concreta sul luogo di lavoro con maggior sicurezza, una volta accertata la loro immunizzazione acquisita.

Nell'ambito di tale popolazione lavorativa, si potranno pertanto verificare più ipotesi:

### ✓ COMPARSA DI SINTOMATOLOGIA SIMIL-INFLUENZALE AL PROPRIO DOMICILIO.

Continuare a indicare ai lavoratori di non recarsi al lavoro con sintomatologia simil-influenzale e invitarli a contattare il medico di base, al fine di circoscrivere e isolare i casi di possibili COVID19.



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 30

Il dipendente sintomatico dovrebbe rimanere assente per almeno 14 gg dalla scomparsa dei sintomi con certificazione da parte del medico di base. Se tale periodo non fosse totalmente coperto dal certificato medico, sarebbe auspicabile porre il dipendente in sw per il periodo rimanente a coprire tale intervallo di tempo.

Nel principio di massima precauzione inoltre, laddove si verificasse il caso di un lavoratore che risulti sintomatico di malattia respiratoria suggestiva di infezione da coronavirus, sarebbe auspicabile individuare precocemente i contatti stretti lavorativi del dipendente nei 2gg precedenti la comparsa dei sintomi e porli in modalità di lavoro agile per 14 gg dall'ultimo contatto con il dipendente e inoltre sanificare gli ambienti dove ha soggiornato il lavoratore negli ultimi 9gg di presenza in servizio.

In caso venisse poi effettuato il tampone naso-faringeo al dipendente sintomatico (per il cui esito potrebbero passare anche alcuni giorni), l'eventuale positività comporterà la presa in carico e la quarantena del dipendente e dei contatti stretti (intanto posti in sw) da parte della ASL, mentre il tampone negativo permetterà di far tornare in servizio i contatti stretti dallo sw e il dipendente sintomatico al termine del periodo di malattia prescritto dal medico curante.

#### ✓ COMPARSA DI SINTOMATOLOGIA SIMIL-INFLUENZALE AL LAVORO.

Nell'ipotesi di sintomatologia che dovesse manifestarsi in ambito lavorativo, sarà necessario isolare immediatamente il lavoratore facendo uscire gli eventuali colleghi di stanza e aerando subito il locale, fornirgli una mascherina chirurgica e invitarlo a tornare a casa e contattare il medico di base per la successiva gestione.

In caso di improvvisa comparsa di sintomi che impediscano al lavoratore di recarsi a casa in autonomia (febbre alta, spossatezza, difficoltà respiratoria) sarà necessario allertare immediatamente il 112, comunicando il tipo di sintomi così da permettere ai sanitari di indossare gli adeguati D.P.I. per la trattazione del caso.

Per la gestione in sede, sarà necessario contattare inoltre il Medico Competente se presente in sede (nella giornata del martedì) o gli addetti al Primo Soccorso, prevedendo l'integrazione nelle cassette di primo soccorso di adeguati kit monouso (contenenti filtranti facciali ffp3/ffp2, guanti monouso, camice monouso, occhiali di protezione/visiera) per gli addetti al primo soccorso aziendale, adeguatamente istruiti sull'uso degli stessi. Il Medico competente segnalerà la circostanza all'ASL competente.

Il dipendente sintomatico dovrebbe rimanere assente per almeno 14 gg dalla scomparsa dei sintomi con certificazione da parte del medico di base. Se tale periodo non fosse totalmente coperto dal certificato medico, sarebbe auspicabile porre il dipendente in sw per il periodo rimanente a coprire tale intervallo di tempo.

Nel principio di massima precauzione, inoltre, laddove si verificasse il caso di un lavoratore che risulti sintomatico di malattia respiratoria suggestiva di infezione da coronavirus, sarebbe auspicabile anche in questo caso individuare precocemente i contatti stretti lavorativi del dipendente nei 2gg precedenti la comparsa dei sintomi e porli in modalità di lavoro agile per 14 gg dall'ultimo contatto con il dipendente e inoltre sanificare gli ambienti che il lavoratore ha frequentato negli ultimi 9gg di presenza in servizio.



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 31

In caso venisse poi effettuato il tampone naso-faringeo al dipendente sintomatico (per il cui esito potrebbero passare anche alcuni giorni), l'eventuale positività comporterà la presa in carico e la quarantena del dipendente e dei contatti stretti (intanto posti in sw) da parte della ASL, mentre il tampone negativo permetterà di far tornare in servizio i contatti stretti dallo sw e il dipendente sintomatico al termine del periodo di malattia prescritto dal medico curante.

#### ✓ CASO CONFERMATO DI COVID19 POSITIVO.

In tutti i casi di lavoratori covid19 confermati con tampone naso-faringeo, il Datore di lavoro in collaborazione con il Medico Competente garantirà la massima collaborazione ai Servizi di Igiene delle ASL nell'indagine epidemiologica volta ad individuare precocemente i contatti lavorativi stretti del lavoratore risultato covid19+ dai 2gg precedenti la comparsa dei sintomi fino all'ultimo giorno di presenza in servizio, al fine di limitare il contagio e porre in quarantena gli stessi.

A seguito del riscontro di un lavoratore confermato COVID19+, si procede alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.

#### ✓ GESTIONE LAVORATORI "FRAGILI".

Nelle more di una eventuale specifica previsione normativa, i lavoratori - attraverso adeguata informativa - vanno sensibilizzati a rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all'art. 41, comma 1, lett. c.) del citato d.lgs. n.81/2008 (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.

IL DATORE DI LAVORO



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 32

ALLEGATO 1 – QUESTIONARIO PRE VISITA



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 33

Cognome	1
	IL SOTTOSCRITTO  Nome
Cognome	MEDICO CURANTE  Nome  ASL appartenenza
	di consentire la stima di possibile contatto COVID-19
	DICHIARA
LOCALITA DA  LOCALITA DA  NEGA DI AVERE AL MOI (SE PRESENTI BARRARE LA  1. FEBBRE  2. TOSSE   NEGA DI AVER AVUTO I (SE PRESENTI BARRARE LA	3. RAFFREDDORE □ 4. DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA □ SEGUENTI SINTOMI NEI 14 GIORNI PRECEDENTI A QUESTA VISITA
CONTATTO CON SOGGETTI	ACCERTATI DI COVID-19 🗆 SI 🗆 NO
CONTATTO CON CASI SOSF	TTTI DI COVID-19 🗆 SI 🗆 NO
CONTATTI CON PERSONE C	ON SINTOMI SIMIL-INFLUENZALI NEGLI ULTIMI 14GG 🗆 SI 🗆 NO
	ENTRATE DA PAESE/LOCALITA' A RISCHIO
<b>IODULO FIRMATO ALL'ATT</b> E SI È RISPOSTO <b>SI</b> A UN QU	I I QUESITI LA VISITA PER L'IDONEITÀ LAVORATIVA È CONFERMATA, PORTARE IL DELLA VISITA.  ISITO CONTATTARE TELEFONICAMENTE IL MEDICO COMPETENTE (3313685267)  PER APPROFONDIMENTO ANAMNESTICO
NININ DI VENINE ALLA VISITA	TENANTION ON SIMPLENTO ANAMINESTICO



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 34

### ALLEGATO 2– SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DIRETTE AI LAVORATORI

Si invita tutto il personale a leggere e rispettare la segnaletica e gli avvisi affissi, diffusi e distribuiti con riferimento anche alle modalità di vestizione e uso dei DPI e degli agenti disinfettanti.

#### Modalità di ingresso

Al momento dell'accesso si dovrà rispettare la sequenza seguente:

- porsi ordinatamente in coda rispettando la distanza di almeno 2 metri e facendo attenzione a non intralciare l'uscita;
- > sanificazione delle mani usufruendo dell'apposito dispenser;
- ritirare prima i guanti;
- ritirare la mascherina:
- recarsi al proprio posto di lavoro utilizzando preferibilmente le scale. Ove indispensabile l'uso dell'ascensore è consentito ad una sola persona alla volta e sempre dopo l'igienizzazione delle mani.

#### Organizzazione del tempo e spazio nelle sedi di lavoro:

Si dovranno seguire i seguenti principi:

- rispetto del distanziamento sociale prudenziale di 2 metri;
- > uso della mascherina protettiva nei casi in cui non è possibile mantenere il distanziamento prudenziale, ad eccezione di quando si permane da soli nella propria stanza;
- uso costante di guanti protettivi monouso da parte del personale che maneggia documenti, corrispondenza, plichi e fascicoli cartacei, ovvero merci di qualsiasi genere, provenienti dall'esterno;
- riduzione degli spostamenti all'interno dell'ambiente di lavoro;
- > preferenziale utilizzo personale delle attrezzature di lavoro evitando promiscuità (tastiera, telefono, penna, ecc.). Quando non fosse possibile, garantire la presenza di detergente per pulire le parti a contatto o indossare i guanti puliti;
- > preferenziali comunicazioni via telefono tra colleghi e uffici;
- > organizzazione delle postazioni e il lavoro per favorire le interazioni a distanza superiore a 2 metri;
- divieto di riunioni in presenza ove non sia possibile garantire il prescritto distanziamento sociale;
- ➢ divieto di fumo: è consentito fumare solo nelle aree appositamente riservate, identificate nei cortili delle sedi del Consiglio di Stato, evitando gli assembramenti e sanificando le mani all'uscita delle aree;
- è consentito recarsi nelle aree ristoro (distributori automatici di alimenti e bevande) evitando assembramenti e sanificando le mani;
- raccomandazione a pubblico e utenti di mantenersi ad una distanza di almeno 2 metri;
- in casi di manifesti sintomi di influenza richiedere al pubblico e all'utenza di abbandonare i locali chiusi e indossare la mascherina prima del rientro;
- > utilizzo corretto e costante dei presidi nel caso di postazioni attrezzate per il ricevimento del pubblico;
- > non utilizzo dell'ascensore per spostarsi da un piano all'altro. Ove indispensabile, ne è consentito l'uso ad una sola persona alla volta e sempre dopo l'igienizzazione delle mani.

#### Modalità di uscita:

Evitare gli assembramenti all'uscita mantenendo le distanze di almeno 2 metri in coda e non ingombrare l'ingresso.



# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 35

### ALLEGATO 3 – PROCEDURA LAVAGGIO MANI





### Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 36

ALLEGATO 4 – LINK DEI SITI

➤ ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en

➤ -Ministero della Salute: <a href="http://www.salute.gov.it/portale/home.html">http://www.salute.gov.it/portale/home.html</a>

> OMS o WHO: <a href="https://www.who.int/peh-emf/publications/italy\_dis/en/">https://www.who.int/peh-emf/publications/italy\_dis/en/</a>

➤ ISS: <a href="https://www.iss.it">https://www.iss.it</a>

➤ Regione Lazio: <a href="http://www.regione.lazio.it/rl\_main/">http://www.regione.lazio.it/rl\_main/</a>

➤ Numero Verde per il sostegno Psicologico: 800.833.833

# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 37

### ALLEGATO 5- NORME GENERALI DI IGIENE







SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS





# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 38

### ALLEGATO 6- PROCEDURE PER L'UTILIZZO DELLA MASCHERINA





# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 39

### ALLEGATO 7 – PROCEDURA PER L'UTILIZZO DEI GUANTI






# Integrazione/aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici

pag. 40

### ALLEGATO 8 -DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE



pag. 41

### ALLEGATO 9 –COSA FARE IN CASO DI DUBBI

### **NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM**

### **COSA FARE IN CASO DI DUBBI**

- 1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?
- Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da nuovo coronavirus.
- 2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare? Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica.
- 3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico? Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.
- 4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare? Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
- 5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico di famiglia?

No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone.

- 6. Come posso proteggere i miei familiari?
- Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.
- 7. Dove posso fare il test?

l test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test ti fornirà indicazioni su come procedere.

8. Dove trovo altre informazioni attendibili?

Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali, delle autorità locali e della Protezione Civile.

9 marzo 2020







salute.gov.it/nuovocoronavirus